

Il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM

Gianfranco Gilardi

1. Il progetto di riforma.

In data 3 agosto 2020 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il ddl recante “*Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati, e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*”, un provvedimento nel quale principi e criteri di delega si intrecciano con disposizioni immediatamente precettive.

In particolare, per quanto concerne le disposizioni contenute nel capo I:

* con l'art 2 della delega, si intende incidere sulla disciplina relativa alla copertura dei posti direttivi e semidirettivi:

- prevedendo tra l'altro che i relativi procedimenti si svolgano secondo l'ordine temporale in cui si è verificata la vacanza dei posti (fatta eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione);

- introducendo specifiche disposizioni allo scopo di rendere più puntuale e rigorosa l'istruttoria per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e per la conferma nei relativi incarichi, con inclusione dell'avvocatura tra le fonti di informazione ed acquisizione - ai fini della conferma nell'incarico - dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio;

- innalzando la soglia delle valutazioni di professionalità necessaria per accedere alle funzioni direttive, il cui conferimento è condizionato alla partecipazione ad appositi corsi di formazione ed allo svolgimento di una prova finale, l'esito del quale dovrà costituire oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura;

- dettando una serie di prescrizioni al fine di individuare i parametri per la nomina alle funzioni direttive e semidirettive, con la specificazione che il criterio dell'anzianità debba essere conservato quale criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, e delegando il Governo ad individuare un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma, valutazione del cui esito dovrà tenersi conto in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi.

Nell'articolo si specifica poi che al magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chieda la conferma, sia preclusa la partecipazione a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni; sono formulate direttive volte a semplificare l'iter di approvazione delle proposte tabellari nonché a ricondurre nell'orbita del procedimento tabellare l'organizzazione delle Procure; vengono enunciati i principi cui il legislatore delegato dovrà attenersi nella ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità,

La disciplina della delega relativa al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi è completata dall'art. 10 (contenuto nel Capo II) concernente i requisiti di legittimazione per la partecipazione ai relativi procedimenti.

* Con l'art. 3 vengono indicati i criteri cui il Governo dovrà attenersi per razionalizzare e semplificare il sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità, con previsione tra l'altro della facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare (senza diritto di voto) anche alle discussioni e di assistere alle deliberazioni dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in tema di valutazioni di professionalità.

* Con l'art. 4 si intende modificare la disciplina dell'accesso in magistratura prevedendo tra l'altro la partecipazione immediata al concorso per i laureati che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013

(già) al superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea e la possibilità che siano organizzati, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge appena citato, che abbiano proficuamente svolto il tirocinio formativo di cui al punto precedente.

Per quanto concerne le disposizioni contenute nel capo II:

* Con gli artt. da 6 ad 8 vengono introdotte modifiche:

- alla pianta organica ed alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

- al termine di efficacia delle tabelle degli uffici giudiziari ed ai doveri del dirigente dell'ufficio in ordine alla distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro;

- all'art. 194 ord. giud. con riguardo ai termini per i tramutamenti successivi;

- alla disciplina del collocamento in aspettativa dei magistrati, includendovi anche il caso in cui nei confronti del magistrato sia già accertato uno stato di infermità incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio.

* I doveri dei magistrati dell'ufficio in ordine ai programmi di gestione ex art. 37, comma 5-bis del d.l n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 (programmi per la cui formazione e per la cui gestione l'art. 11 aggiunge ulteriori prescrizioni, estendendone tra l'altro la previsione anche al settore penale) vengono presidiati dalle specifiche sanzioni disciplinari previste nell'art. 9, norma con la quale si introduce anche per i magistrati condannati in sede disciplinare l'istituto della riabilitazione.

Per quanto concerne le disposizioni contenute nel capo III:

* con gli artt. da 12 a 19, allo scopo di attuare “un attento bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti ai fini di un corretto rapporto tra magistratura e istituzioni politiche” (così la Relazione al ddl, dove sono richiamati i principi affermati dalla Corte costituzionale relativamente allo sfavore della Costituzione nei confronti di attività o comportamenti idonei a creare tra i magistrati e i soggetti politici legami

di natura stabile, ed a compromettere, oltre che l'indipendenza e l'imparzialità, anche l'immagine di esse) vengono:

- posti limiti in ordine alla eleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alle cariche di membro del Parlamento europeo, di senatore o deputato, di presidente o consigliere regionale, di presidente o consigliere delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco in comuni con più di centomila abitanti, nonché all'assunzione dell'incarico di assessore e sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione;

- subordinata l'assunzione dell'incarico di Presidente o vicepresidente del Consiglio dei ministri, viceministro, sottosegretario di Stato, sottosegretario regionale, assessore regionale o comunale al collocamento in aspettativa per tutta la durata del mandato

- dettate le prescrizioni inerenti al ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti ed a quello dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi di governo, nonché relative ai magistrati ricollocati nei ruoli dei Ministeri

- fissate (con disciplina differenziata a seconda dell'ordine di appartenenza dei magistrati) le norme inerenti all'aspettativa obbligatoria per incarichi elettivi o di governo nei comuni con più di 5.000 abitanti ed al successivo ricollocamento in ruolo;

- poste limitazioni temporali alla possibilità di domanda di accesso ad incarichi direttivi per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che abbiano svolto gli "incarichi apicali" menzionati nell'art. 19.

Per quanto concerne le disposizioni contenute nel capo IV:

- * Con gli artt. da 20 a 38 vengono introdotte disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura:

- riportando a 30 (con effetti conseguenti per quanto concerne il quorum richiesto ai fini della validità delle delibere consiliari) il numero dei componenti elettivi che la legge 24 marzo 2002, n. 195 aveva ridotto a 24, in omaggio a ragioni di risparmio di spesa, ma a danno sia della funzionalità sia della rappresentatività dell'organo;

- introducendo il criterio del sorteggio per la formazione delle singole commissioni, dalle quali sono esclusi i componenti effettivi della sezione disciplinare per ciò che concerne il conferimento degli incarichi direttivi e

semidirettivi, per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità, in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

- modificando il numero dei componenti e l'articolazione interna della sezione disciplinare, la cui composizione (per quanto riguarda i componenti diversi da quello di diritto) è affidata al sorteggio;

- apportando modifiche in ordine ai criteri per la selezione ed il numero dei magistrati addetti alla segreteria e per il numero del personale amministrativo, nonché modifiche al numero del personale amministrativo addetto all'Ufficio studi e documentazione, a cui è previsto che il Consiglio superiore della magistratura possa assegnare anche addetti esterni, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta anche ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia ed agli avvocati iscritti da almeno dieci anni nel relativo albo e a tutti i magistrati ordinari;

- sostituendo la parola “quadriennio” alla parola “biennio” nell'art. 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195 sulla costituzione ed il funzionamento del CSM, ed introducendo nell'art. 11 della medesima legge il criterio del sorteggio per la composizione della commissione incaricata di formulare proposte in tema di conferimento degli uffici direttivi;

- modificando il sistema elettorale del CSM ed il relativo procedimento, con la previsione altresì (relativamente ai magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio) di limiti temporali alla possibilità di proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo ed a quella di collocamento fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie.

Per ciò che concerne i componenti eleggibili dal Parlamento, con l'art. 21 si stabilisce che essi, previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, vengano scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non siano componenti del Governo o non lo siano stati negli ultimi due anni, non siano componenti delle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano o non lo

siano stati negli ultimi due anni”.

Con le disposizioni contenute nel capo V vengono dettati i principi ed i criteri direttivi della delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare (art. 39) allo scopo di adeguare le norme del Codice dell'ordinamento militare alle nuove disposizioni che saranno introdotte con i decreti delegati, mentre nel capo VI sono contenute le disposizioni finali (art. 40, con il quale si precisa che il Consiglio superiore della magistratura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del ddl dovrà adeguare il proprio regolamento interno e quello di contabilità alle disposizioni dei capi II, III e IV)) e quelle finanziarie (art. 41).

2. Interventi per una maggiore funzionalità del sistema e per disincentivare il correntismo.

Ad un primo esame, salvi ulteriori approfondimenti, può qui esprimersi un giudizio positivo per molte delle disposizioni, che in diversi punti hanno recepito anche proposte avanzate da tempo all'interno della stessa magistratura associata.

Meritano in particolare di essere condivise le disposizioni relative alla modifica della disciplina dell'accesso in magistratura, con l'attesa abolizione del concorso di II grado; quelle rivolte ad incentivare la logica partecipativa e la responsabilizzazione diffusa dei magistrati quanto ai programmi di gestione ex art. 37, comma 5-bis del d.l n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2010 e, più in generale, ai problemi organizzativi dell'ufficio; le disposizioni che si prefiggono di semplificare l'iter di formazione del procedimento tabellare e delle valutazioni di professionalità, razionalizzando il funzionamento dei consigli giudiziari (con altresì significative innovazioni quali la previsione di pareri contrari “di minoranza” di cui il Consiglio superiore della magistratura dovrà tener conto nell'esercizio delle sue funzioni, e l'allargamento del c.d. “diritto di tribuna” per i componenti non appartenenti alla magistratura) e quelle miranti a ricondurre al sistema tabellare - seppure con semplificazioni ed adattamenti legati alle caratteristiche dei relativi uffici - l'organizzazione delle Procure che la riforma “Castelli” del 2005 aveva sottratto al controllo del CSM con l'abrogazione dell'art. 7 ter, terzo comma ord. giud. attuata dall'art. 7 d.lgs. n. 106/2006, facendo salvo unicamente l'obbligo di comunicare al

Consiglio i relativi progetti organizzativi, ivi compresi quelli regolanti l'assegnazione dei procedimenti ¹.

In un'analogia e positiva apertura ai contributi "esterni" si colloca la previsione secondo cui all'Ufficio studi e documentazione possono accedere anche professori universitari ed avvocati.

Può del pari esprimersi consenso con riguardo alle disposizioni concernenti l'accesso alle funzioni di legittimità (con la previsione tra l'altro che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate in posizione fuori ruolo siano valutate nei soli casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con esclusione di qualsiasi automatismo), come pure con riferimento all'introduzione di specifiche sanzioni disciplinari volte a rafforzare la responsabilizzazione di tutti i magistrati nei compiti e nei problemi anche organizzativi degli uffici giudiziari di appartenenza.

Le previsioni tendenti a regolamentare la delicata materia della partecipazione dei magistrati alle elezioni politiche ed amministrative e del loro successivo ricollocamento, mirano a colmare lacune dell'ordinamento giudiziario, che la stessa ANM aveva denunciato da tempo e rispetto alle quali anche nei contributi pubblicati in anteprima su questa Rivista era stata espressa l'esigenza di un intervento riformatore, ravvisando in questo campo uno dei principali veicoli di formazione di quel "carrierismo" che ha finito per allontanare sempre più dalla lettera e dallo spirito dell'art. 107 Cost. E si collocano certamente in una direzione di contrasto al "carrierismo" l' ampliamento del tempo minimo di permanenza nell'incarico direttivo prima del passaggio ad altro ufficio; la prescrizione secondo cui al magistrato titolare di funzioni direttive o

¹Ciò tuttavia non ha precluso gli spazi per un'interpretazione costituzionalmente orientata, come il CSM ebbe prontamente a chiarire mediante una risoluzione del 12 luglio 2007, i cui principi sono stati ripresi con la delibera dell'11 ottobre 2007, nella Risoluzione approvata il 21 luglio 2009, ed in altri documenti tra i quali si segnalano la Risoluzione del 9 luglio 2014 sui "*Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali*"; la delibera su "*Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti*" (risposta a quesito dell'11 maggio 2016) e la circolare in tema di organizzazione degli uffici di Procura approvata nella seduta plenaria del 16 novembre 2017, successivamente modificata per alcuni aspetti riguardanti le procure minori.

semidirettive, anche quando non chieda la conferma, è preclusa la partecipazione a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni; quella secondo cui chi è stato componente del CSM non può proporre domanda per un ufficio direttivo né può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie prima che siano trascorsi quattro anni e, rispettivamente, due anni dal momento in cui ha cessato di far parte del Consiglio.

Nella stessa direzione di “rendere la carriera dei magistrati più trasparente e di attuare il precetto costituzionale che vuole i magistrati distinti tra loro solo per funzioni” (così la Relazione ministeriale al ddl) si colloca l'insieme di disposizioni in tema di conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, sia sotto il profilo degli aspetti procedurali (con l'introduzione tra l'altro di una specifica previsione in ordine alla trattazione cronologica dei relativi affari, ed il favore dimostrato per l'audizione diretta degli interessati), sia con riguardo al merito delle valutazioni, che per il tramite di una serie analitica di parametri si è inteso ancorare ad una rigorosa e veridica ricostruzione dei dati rilevanti ai fini delle attitudini direttive; ed è condivisibile che, ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, con l'art. 2 del ddl venga privilegiata l'esperienza giudiziaria e che alle attività esercitate in posizione fuori ruolo sia dato rilievo nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con esclusione di qualsiasi automatismo.

3.Osservazioni critiche

Come osservato in un documento di M.D.² - l'obiettivo di disincentivare il carrierismo viene tuttavia perseguito con una disciplina talmente dettagliata di parametri e indicatori delle attitudini direttive, da comprimere fortemente gli spazi della normativa secondaria del Consiglio

² Contrastare la deriva carrieristica con la normalizzazione burocratica?

http://www.magistraturademocratica.it/comunicato/contrastare-la-deriva-carrieristica-con-la-normalizzazione-burocratica_3099.php

e da mortificare la pur necessaria (seppur non sempre correttamente esercitata) discrezionalità nelle scelte consiliari, rivelando la diffidenza da cui è mosso l'intervento riformatore, influenzato da una visione per cui l'attività del Consiglio sembra ridursi essenzialmente al conferimento degli incarichi ed ai passaggi di "carriera" dei magistrati, e da un generalizzato giudizio negativo in ordine al modo in cui tali funzioni sarebbero state esercitate. Sotto altro profilo, l'innalzamento per gli incarichi direttivi del livello di anzianità richiesto sia come criterio di legittimazione sia come "fascia", introdotta con "funzione di moralizzazione per delimitare la gamma degli aspiranti legittimati a concorrere (così la Relazione ministeriale al ddl), se da un lato può disincentivare la corsa agli incarichi e la "programmazione" delle scelte professionali in vista di tale traguardo, non appare idoneo a determinare una svolta effettiva nel contrasto al carrierismo ed alla concezione della dirigenza come aspetto di uno status anziché come funzione di servizio temporanea e reversibile. Né - sotto un diverso profilo - è chiara la finalità della valutazione che il Consiglio superiore della magistratura è chiamato ad esprimere con riguardo alla prova finale che l'aspirante dirigente dovrà sostenere a conclusione dei corsi di formazione di cui all'art. 2 del ddl.

Ulteriori critiche debbono poi essere svolte con riguardo alle disposizioni mediante le quali il ddl si propone di attuare una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo, "che ha mostrato di recente tutta la sua urgenza con l'emergere del fenomeno, patologico e distorsivo, del "correntismo" nella magistratura, allo scopo di riportare l'organo di governo autonomo della magistratura alle sue funzioni costituzionali e di spezzare il legame con le realtà associative che lo hanno piegato ad interessi di parte" (così la Relazione ministeriale al ddl).

In base a tali disposizioni (che si discostano dal testo di cui si aveva conoscenza al momento della pubblicazione anticipata di alcuni articoli del numero 2/2020 di questa Rivista per alcuni aspetti):

* ognuno dei diciannove collegi elettorali deve esprimere un numero minimo di dieci candidature, di cui cinque per ciascun genere, e rispettare la parità di genere anche nel caso in cui presenti un numero superiore di candidature. Quando le candidature sono in numero inferiore a dieci

oppure non rispettano la parità di genere, al fine di raggiungere il numero minimo di candidati ed assicurare la parità di genere è previsto un meccanismo di estrazione a sorte analiticamente disciplinato nell'art.29 del ddl;

* per tutti i diciannove collegi il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione.

Nel primo turno, in ciascuno dei collegi l'elettore può esprimere fino a quattro (e non tre) preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, con la specificazione che l'eventuale pluralità di preferenze deve essere espressa alternando candidati di genere diverso.

Nei collegi diversi da quello previsto per la Corte di cassazione, viene eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto almeno il sessantacinque per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda. Nel caso in cui tale maggioranza non sia stata conseguita da alcun candidato, il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni elettorali si procede ad un secondo turno di votazione al quale accedono i quattro candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nel collegio, con applicazione di un coefficiente di riduzione per i candidati indicati al secondo, al terzo e al quarto posto sulla scheda.

Nel secondo turno di votazione ciascun elettore può manifestare due preferenze, che debbono essere espresse per candidati di genere diverso.

Nel collegio per la Corte di cassazione, accedono al secondo turno di votazione i quattro magistrati che al primo turno hanno ottenuto più voti, espressi e computati secondo modalità analoghe - anche per ciò che concerne le preferenze - a quelle appena indicate e vengono eletti i due magistrati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

Riguardo all'insieme di tali disposizioni, possono qui richiamarsi i rilievi critici già svolti in diverse sedi (cfr. i richiami contenuti in *Magistrati e "carriera": ritrovare l'orgoglio delle funzioni "ordinarie"*, in questo numero della Rivista³) e, riprendendo le considerazioni svolte nel menzionato documento di M.D., può sinteticamente osservarsi che il sistema elettorale prescelto, lungi dal disincentivare le pratiche deteriori del correntismo, rischia di accentuarle favorendo - per effetto della

³ Tra i contributi più recenti cfr. E. Bruti Liberati, *Nell'elezione del CSM i "pregi" del maggioritario sono proprio da evitare*, *Il Foglio*, 12 agosto 2020; N. Rossi, *Osservazioni critiche sul progetto di riforma del CSM*, in *Questione Giustizia*, 31 agosto 2020.

previsione delle preferenze multiple – “pratiche di scambio e accordi sul voto nei diversi collegi tra i gruppi maggiori... a scapito della rappresentanza delle minoranze e dell’effettivo potere di scelta dell’elettore”, senza peraltro dare risposta all’altra fondamentale istanza di democrazia legata alla questione della parità di genere. La previsione della parità di “chance” prevista per le candidature e l’alternanza per genere delle quattro preferenze, che è possibile esprimere al primo turno, così come la seconda preferenza di genere non obbligatoria nell’eventuale secondo turno, non sono tali, infatti, da assicurare l’elezione di candidate, sia perché i possibili accordi sul voto nei diversi collegi elettorali⁴ potrebbero avere l’effetto di frustrare il pur lodevole sforzo che con il ddl si è cercato di fare tramite la previsione delle preferenze multiple e del meccanismo delle alternanze, sia perché tale meccanismo è legato a scelte individuali degli elettori che potrebbero astenersi dall’esprimere preferenze multiple, mentre resta il nodo delle “quote di risultato” cui si fa accenno nella nota n. 28 dello scritto appena citato.

Ugualmente criticabile appare la previsione del ricorso - sia pure in via residuale - al metodo del sorteggio (vera e propria espropriazione del diritto costituzionale inerente alla libertà di voto, ed espressione di una concezione rudimentale della democrazia da perseguire in via... coatta⁵) previsto per la composizione delle liste dei candidati, un metodo che nel ddl viene esteso anche alla sezione disciplinare per quanto concerne i componenti diversi da quello di diritto ed alle commissioni consiliari, i cui componenti dovranno essere individuati annualmente mediante tale sistema: disposizioni che confermano la posizione di diffidenza verso il Consiglio e la concezione riduttiva delle relative attribuzioni che animano il ddl, con il quale non si esita a subordinare al burocratico ed inanimato strumento dell’estrazione a sorte le diverse sensibilità e posizioni culturali che nel disegno del costituente dovrebbero

⁴ Come si legge in un comunicato dell’ADMI del 7 agosto 2020, l’obiettivo di assicurare l’elezione di magistrato potrebbe essere frustrato oltre che per ragioni legate all’organizzazione sociale, anche dalla possibilità di introdurre candidature di facciata a fronte di nomi del genere opposto, noti per il clamore delle loro inchieste o per la notorietà conseguita anche con la presenza sulle reti televisive o per il tramite di altri *media*

⁵È vero che i magistrati estratti a sorte vengono candidati solo in assenza di dichiarazione di indisponibilità, peraltro da dichiarare entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell’esito dell’estrazione; ma in base all’art 23 del ddl il meccanismo dell’estrazione a sorte deve continuare ad essere reiterato fino a quando non sia raggiunto il numero minimo di candidature e rispettata la parità di genere.

caratterizzare il pluralismo dell'organo, per di più senza considerare che proprio il metodo del sorteggio potrebbe portare alla composizione di sezioni almeno in parte identiche, per più periodi della consiliatura, a quelle che ogni anno si vorrebbe variare nei loro componenti. Sotto altro profilo, non sembra che il "correntismo" (se non negli anni in cui il sistema elettorale consentì ad un gruppo associativo di ottenere la quasi totalità dei seggi) abbia contrassegnato la storia della sezione disciplinare del Consiglio, sì da fornire il pretesto per l'introduzione del criterio del sorteggio nella designazione dei relativi componenti.

Suscitano perplessità poi, le prescrizioni che - in contrasto con la visione unitaria della giurisdizione, e con l'assetto costituzionale che contempla categorie distinte solo per i magistrati da eleggere (art. 104, quarto comma) - portano a frazionare il corpo elettorale introducendo un collegio "ad hoc" per i magistrati fuori ruolo, dell'ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ed un altro collegio separato in cui l'elezione dei magistrati con funzioni di legittimità viene riservata ai soli magistrati di cassazione, in una sorta di contrapposizione verticistica della magistratura alta rispetto al corpo restante della magistratura.

Ma ciò che più di ogni altra cosa desta stupore è il fatto di dover leggere in un testo che aspira a diventare legge dello Stato una norma secondo cui "all'interno del Consiglio superiore della magistratura non possono essere costituiti gruppi tra i suoi componenti e ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed imparzialità" (articolo 11 del ddl): un divieto del tutto illogico e insensato, che oltre a non essere presidiato - e a non poterlo essere - da alcuna sanzione, costituisce un vero e proprio attacco a quella libertà di aggregazione che inevitabilmente e del tutto naturalmente è destinata a formarsi in ragione di affinità culturali e di omogeneità di vedute tra i componenti sia laici sia togati del Consiglio. Per di più un simile divieto rischia "di risolversi in una ipocrisia, atteso che i componenti del consiglio continueranno a confrontarsi e ad aggregarsi privilegiando la comune estrazione culturale e la condivisione dei principi e degli obiettivi, anche senza definire o pubblicizzare tali aggregazioni e quindi rendendole di fatto clandestine e opache" (così il comunicato in data 8 agosto 2020 del coordinamento di AreaDG).

Non può non convenirsi dunque, con il comunicato diffuso dalla Giunta Esecutiva Centrale dell'ANM l'8 agosto 2020, quando si osserva come “al condivisibile obiettivo di scongiurare gli effetti negativi delle prassi legate al deterioro fenomeno della degenerazione correntizia” non è possibile sovrapporre “la negazione del necessario e vitale pluralismo culturale e della identità politico-amministrativa che la Costituzione assegna al CSM”.